

Aggiornamento n. 008

Data ultimo aggiornamento 08.06.2010

FOGLIO INFORMATIVO

Anticipo Crediti IVA

Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica: Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Società Cooperativa per azioni

Sede legale: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Sede amministrativa: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Numero verde : 800 154 664

Telefono: 0173 757111

Fax: 0173 750923

Indirizzo telematico: www.bancaalpimarittime.it

e-mail: info@bancaalpimarittime.it

Codice ABI: 08450.9

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 4291.10

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative: A 159716

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00195530043

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia, Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale e Riserve: (quali risultano dall'ultimo bilancio approvato) € 47.663.462,00

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

L'anticipo rimborsi IVA è il contratto con il quale la banca, tramite un'apertura di credito, anticipa al cliente l'importo di un credito verso l'erario non ancora scaduto e rappresentato da un'attestazione di certezza e liquidità del credito. L'operazione si sostanzia in un prestito monetario; presupposto dell'anticipo è l'esistenza di un credito del cliente verso l'erario esigibile e non scaduto.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuta presente:

- la possibilità di dover restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dell'anticipo non venga pagato dall'Amministrazione tributaria.
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Cessione di credito	<i>Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)</i>
Cessione pro solvendo	<i>Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.</i>
Saldo contabile	<i>Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione</i>
Saldo disponibile	<i>Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata</i>
Tasso debitore: -per utilizzi entro i limiti del fido -per utilizzi oltre i limiti del fido	<i>Tasso annuo con capitalizzazione trimestrale Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.</i>
Commissione massimo scoperto: -per utilizzi entro i limiti del fido	<i>Commissione calcolata ai sensi dell'articolo 2 bis della legge 2/2009 a fronte di utilizzi entro i limiti del fido concesso per una durata pari o superiore a 30 giorni.</i>
Spese di liquidazione interessi debitori	<i>Comprende le spese collegate al conteggio trimestrale, degli interessi debitori n.b. non cumulano con eventuali spese per il conteggio di interessi creditor</i>
Spese di Istruttoria	<i>Esame di concedibilità e/o di revisione di un fido</i>

Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

Spese e commissioni	
Recupero spese istruttoria - revisione fidi	max € 1.200
Commissione per ogni credito anticipato	€ 10

Tassi e commissione su scoperto transitorio	
Tasso annuo debitore variabile per anticipo crediti IVA nel limite del fido indicizzato all'Euribor 3 mesi 365 rilevato il 2° giorno lavorativo antecedente ogni inizio mese e di norma pubblicato dalla stampa finanziaria il giorno successivo, arrotondato ai 10 centesimi superiori (alla data odierna la misura del tasso è pari a 0,80%) + spread	7,40% massimo
Tasso annuo debitore variabile per anticipo crediti IVA oltre il limite di fido indicizzato all'Euribor 3 mesi 365 rilevato il 2° giorno lavorativo antecedente ogni inizio mese e di norma pubblicato dalla stampa finanziaria il giorno successivo, arrotondato ai 10 centesimi superiori (alla data odierna la misura del tasso è pari a 0,80%) + spread	7,75% massimo
Commissione sul massimo per scoperto entro il limite di fido per utilizzi di almeno 30 giorni consecutivi, calcolata sul picco massimo di utilizzo del singolo trimestre, addebitata in sede di liquidazione periodica o di estinzione del rapporto	0,95% massimo (e comunque non oltre i limiti di legge)
Maggiorazione interessi 'dare' per passaggio del conto a debito, addebitata in sede di liquidazione periodica o di estinzione del rapporto.	€ 15
Le anticipazioni, valutato il merito creditizio delle aziende richiedenti, saranno concesse fino al 90% del credito rimborsabile.	

Capitalizzazione e calcolo degli interessi
Capitalizzazione trimestrale con addebito sul c/c ordinario
Calcolo degli interessi riferito all'anno civile

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il servizio di anticipo del rimborso IVA è regolato dalle Condizioni Generali relative al rapporto Banca Cliente, dalle norme del contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza e dalle norme generali contenute nel "Protocollo di intesa ABI, Agenzia Entrate e Confindustria" sottoscritto in data 13.01.2005, anche dalle seguenti norme.

SINTESI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI PIÙ SIGNIFICATIVE

Il presente prodotto/servizio è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche, per quanto applicabili, da altre disposizioni contenute in un contratto quadro (**Condizioni Generali**) che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela – La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con il cliente, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

Esecuzione degli incarichi conferiti dal cliente – La banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente, nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; è tuttavia possibile per la banca rifiutarsi di assumere l'incarico al ricorrere di un giustificato motivo, dandone tempestiva comunicazione al cliente. Il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca, nell'ambito dei singoli contratti conclusi, finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Invio della corrispondenza al cliente – L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione dei singoli rapporti o successivamente comunicato dal cliente con apposita comunicazione. Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo diversi accordi scritti, sono effettuate dalla banca ai cointestatari all'unico indirizzo indicato dagli stessi di comune accordo e si considerano efficaci nei confronti di ogni cointestatario.

Deposito delle firme autorizzate – Poteri di rappresentanza – Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la banca sono depositate presso la succursale ove il relativo rapporto è intrattenuto; essi sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata o previo accordo nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di questi ultimi, non sono opponibili alla banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma oppure la stessa sia stata presentata alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto

e, in entrambi i casi, non siano decorsi i giorni lavorativi indicati dalle condizioni generali; ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge. Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i cointestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Cointestazione del rapporto – Se il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari.

Diritto di garanzia – La banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratorie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.

Compensazione – Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell'ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o, laddove il cliente non rivesta la qualità di consumatore, al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente.

Modifica delle condizioni contrattuali La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e normative applicate ai singoli rapporti, osservando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le prescrizioni contenute nell'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385, e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In particolare, la modifica unilaterale può essere effettuata solo in presenza di un giustificato motivo; le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditor e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

Reclami – Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all'Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman Giurì bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione dei clienti presso qualunque succursale della banca.

Foro competente – Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca o la dipendenza filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge a tutela del consumatore.

Termini di esecuzione delle operazioni – A presentazione della documentazione prevista, la banca addebita il conto anticipi per l'importo dell'anticipo concesso, (pari alla percentuale determinata in contratto del totale dei crediti e/o fatture di volta in volta presentati) e accredita, per lo stesso importo e con la valuta stabilita in contratto, il conto corrente di corrispondenza indicato nel contratto medesimo.

Rinuncia ad opporre eccezioni – Il cliente approva l'operato della banca nell'ambito del mandato conferitole con il contratto medesimo, rinunciando ad opporre qualsiasi eccezione.

Facoltà di recesso per la banca – limitazione di responsabilità La banca addebita sul conto corrente indicato in contratto l'importo delle fatture che non siano puntualmente o integralmente incassate alla scadenza o comunque alla scadenza del termine fissato per il pagamento, chiudendo l'anticipo relativo e restando esonerata da ogni responsabilità per le conseguenze dannose che possano comunque derivare al cliente medesimo da tali addebiti.

Qualora il conto corrente non presenti sufficiente copertura, il cliente è in ogni caso obbligato all'immediato rimborso dell'importo scoperto, ogni eccezione rimossa.

La banca può recedere dall'anticipazione anche prima della scadenza, sospenderla o ridurla, dando al cliente un preavviso non inferiore a quello stabilito in contratto per il pagamento di quanto dovuto.

Nel caso di recesso, rimane fermo il mandato all'incasso conferito dal cliente alla banca.

Obbligo di rendicontazione L'obbligo di rendicontazione previsto dalla legge a carico della Banca è assolto mediante la stessa esecuzione delle operazioni di incasso, sia in caso di buon fine che di inadempimento del terzo.

Inoltre, con riguardo all'apertura di credito a regolare sul conto anticipi:

Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme Il cliente può disporre delle somme appena dopo il perfezionamento del contratto e degli atti relativi alle garanzie eventualmente previste. Il cliente può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.

Le parti (banca e cliente) possono concordare che l'utilizzo delle somme messe a disposizione sia subordinato alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari. In tali casi la banca valuta i titoli/documenti presentati, respingendoli qualora non diano sufficienti garanzie di solvibilità, ovvero in forza di altro giustificato motivo. Dell'eventuale rifiuto la banca dà pronta comunicazione al cliente.

Qualora la banca receda dall'affidamento ed ancorchè i titoli ed i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, la banca medesima ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli e documenti.

Recesso Si riporta integralmente la previsione contrattuale

"1. La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta (anche via fax o e-mail), dall'apertura di credito, ancorchè concessa a tempo determinato, nonchè di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a **uno** giorni. Nel caso di apertura di credito concessa a tempo determinato le facoltà di recesso, sospensione o riduzione potranno essere esercitate soltanto al ricorrere di una giusta causa.

2. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2, cod. civ., la banca ha la facoltà di recedere, mediante comunicazione scritta (anche via fax o e-mail), dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di **uno** giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di **uno** giorni.

3. Analoga facoltà di recesso ha il cliente, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

4. In ogni caso, il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

5. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

6. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il comma 5, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla banca al cliente."

Ulteriori conseguenze della cessazione del contratto La comunicazione di scioglimento del contratto (recesso) ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo, anche a mezzo assegni, del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell'apertura di credito.